

Il Segretario Generale

Prot. n. 22171/1

Roma, 2 febbraio 2017

Sen. Roberto Formigoni
roberto.formigoni@senato.it

Avv. Emanuela Salustri
commissioneagricoltura@senato.it

e p.c.

Sen. Dario Stefàno
dario.stefano@senato.it

Oggetto: DDL n. 2616

Gentile Presidente,

esprimiamo i più sentiti ringraziamenti al senatore Stefàno per l'impegno profuso nell'elaborazione del DDL in oggetto, sottolineando come l'enoturismo, quale attività strategica e di estremo interesse per l'intero comparto, necessiti di un quadro normativo di riferimento in grado di supportarne lo sviluppo in maniera adeguata, dando alle imprese regole precise per operare, ai consumatori la garanzia di un'offerta turistica di qualità e alle istituzioni strumenti di controllo.

Da una analisi di base circa il DDL in discussione, UIV ha condiviso con i propri associati come la definizione di enoturismo sia congrua ed esaustiva; ne vengono, infatti, declinate tutte le caratteristiche e le finalità, ovvero, non solo le attività di ospitalità in quanto tali, ma anche la degustazione dei prodotti e l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche che le aziende vinicole possono svolgere, quindi, quel complesso di attività che le aziende mettono in campo per favorire la conoscenza della specificità del territorio e dei prodotti di riferimento.

È, altresì, importante il richiamo ai prodotti tipici del territorio, poiché gli stessi potranno essere oggetto delle attività enoturistiche, con l'obiettivo di valorizzazione delle potenzialità dei territori stessi.



UNIONE ITALIANA VINI

Il Segretario Generale

Centrale, inoltre, è l'aspetto fiscale, correttamente richiamato nel DDL, perché introduce normative non contemplate sino ad oggi dalla legislazione per tale specifica attività; ma, per quanto importante, la leva fiscale non deve rappresentare l'aspetto esclusivo dell'impianto normativo. Infatti, va richiamata la caratteristica dell'enoturismo quale rilevante attività strategica per la valorizzazione del vino, connessa alla conoscenza dei territori e delle imprese. Il DDL prevede sia normato anche l'utilizzo di tutta una serie di "strumenti" come ad esempio, la cartellonistica, o la definizione dei criteri di qualità degli enoturismi, tutti elementi che vanno ben oltre l'ambito fiscale.

Un aspetto innovativo del DDL è rappresentato dall'art. 4, che norma la vendita dei prodotti e del materiale di oggetti riportanti il marchio della cantina, nonché dei prodotti legati al mondo del vino e alle attività di degustazione, oltre che a prodotti dell'artigianato locale (tali attività sono invece normalmente effettuate in cantine in altri Paesi europei).

Di sicuro interesse, poi, l'attività che dovrà svolgere l'osservatorio del turismo del vino (nazionale e regionale) che dovrebbe garantire una applicazione omogenea delle attività enoturistiche sul territorio nazionale. Infatti, è nostro auspicio che, a differenza di quanto avvenuto rispetto alla legge che regola l'attività agrituristica, questa diventi una legge quadro articolata in maniera tale da poter trovare immediata applicazione su tutto il territorio nazionale, senza necessitare di interventi "strutturali" da parte delle regioni, che potrebbero rendere disomogeneo l'esercizio delle attività enoturistiche nel nostro Paese.

Unione Italiana Vini ha costituito un gruppo di lavoro *ad hoc* al quale parteciperanno anche i rappresentanti del Movimento del Turismo del Vino; i componenti esamineranno il DDL e stileranno una serie di osservazioni e suggerimenti nel dettaglio, che sarà poi nostra cura trasmettere agli uffici di competenza.

Cordialità.

Paolo Castelletti


Unione Italiana Vini

Via G.B. De Rossi, 15 A 00161 – Roma
www.uiv.it

T. +39 06 44 23 58 18 - 28 55
F. +39 06 44 23 30 25
segreteria.confederazione@uiv.it
confederazione@pec.uiv.it

P.IVA: 12829451009
c.f. 97133160580

Socio fondatore di Wine In Moderation